



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 16 febbraio 2022

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022/2024 -
RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE E DELLE SITUAZIONI DI SOPRA NUMERARIETA'

L'ANNO DUEMILAVENTIDUE, ADDI' SEDICI DEL MESE DI FEBBRAIO ALLE ORE 16:00 PRESSO LA SALA
GIUNTA SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
CERINI Mirella	Sindaco	P	
BORRONI Cristina	Vice Sindaco	P	
CALDIROLI Claudio	Assessore	P	
GIANI Maria Luisa	Assessore	P	
DELUCA Corrado	Assessore	P	
TARLAZZI Davide	Assessore	P	

LA SIG.RA **MIRELLA CERINI** NELLA SUA QUALITA' DI SINDACO E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA VALIDA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SOPRAINDICATO, CON LA PARTECIPAZIONE, PER LE FUNZIONI DI LEGGE, DEL SEGRETARIO GENERALE **DOMENICO D'ONOFRIO**.

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022/2024 - RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE E DELLE SITUAZIONI DI SOPRA NUMERARIETA'

La seduta di Giunta Comunale si riunisce in presenza.

Partecipa in collegamento audio/video: Il Segretario Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 33 del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della Legge 183/2011, stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere annualmente alla rilevazione delle spese di personale e, in mancanza, il divieto di effettuare assunzioni o di instaurare rapporti di lavoro con qualsiasi tipologia di contratto a pena di nullità;
- ai sensi dell'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- in base al combinato disposto dell'art. 91 del T.U.E.L. e dell'art.6, commi 2, 3 e 6 del D.lgs. 165/2001, gli enti locali, per assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle cosiddette categorie protette ex lege 68/99, sono tenuti ad adottare annualmente un piano triennale dei fabbisogni del personale e, coerentemente con lo stesso, rideterminare la consistenza delle dotazioni organiche, *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini”*; tale *“piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”*;
- l'art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2004 consente agli enti locali la possibilità di avvalersi di personale di altri enti ed amministrazioni del medesimo Comparto Regioni-Autonomie Locali, nel rispetto delle precise condizioni e modalità ivi stabilite;
- l'art. 1, comma 124, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) prevede che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004”*;
- l'art. 89 del D.lgs. 267/2000 ed in particolare il comma 5 che testualmente recita: *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti”*;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 26.02.2021 con oggetto: *“Approvazione piano triennale delle azioni positive triennio 2021/2023 ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 198/2006, è stato adottato, per il triennio 2021/2023, il piano delle azioni positive*;

Richiamato il testo dell'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che

siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Considerato che:

- sono entrati in vigore i D.lgs. n. 74/2017 e 75/2017, emanati in attuazione della legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n.124/2015 comunemente definita riforma Madia;
- in data 27 luglio 2018 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 le *“linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* emanate dal Ministero della Pubblica Amministrazione del 8 maggio 2018, in attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che impongono a tutte le PA, compresi gli enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, ed in particolare: a) *“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”* (art. 4 comma 2); b) *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (art. 4, comma 3); c) *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del D.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”* (precisazione del decreto 8 maggio 2018);
- la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la deliberazione 13 luglio 2018 n. 111 ha precisato che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto dall'art.6 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art.4 del D.lgs. 75/2017, dove si afferma che *“la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ... e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente”*, considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);
- a partire dal 25/09/2018, le pubbliche amministrazioni devono adottare la nuova programmazione del personale e, in difetto, l'apparato sanzionatorio disposto dall'art. 6, comma 6, del novellato D.lgs.165/01 consiste nel divieto di assumere nuovo personale, medesima sanzione è, inoltre, disposta in presenza del mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e sia per gli adempimenti previsti di inoltre entro trenta giorni dall'approvazione del PTFP (articoli 6 e 6-ter, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001). L'Art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017 prevede che *“... In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto,*

si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo”, mentre le linee di indirizzo del decreto ministeriale prevedono che “la sanzione del divieto di assumere si riflette sulle assunzioni del triennio di riferimento del nuovo piano senza estendersi a quelle disposte o autorizzate per il primo anno del triennio del piano precedente ove le amministrazioni abbiano assolto correttamente a tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il piano precedente”, precisando quindi che “Sono fatti salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati”;

Considerato che per la determinazione del calcolo dei risparmi realizzati per le cessazioni intervenute nel quinquennio antecedente si è tenuto conto delle modalità indicate dalle:

- *circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22.02.2011 (... il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico accessorio ...omissis ...Si rammenta, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del personale inquadrato nelle aree deve tenere conto della posizione economica di ingresso del cessato..... Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al lordo degli oneri riflessi);*
- *deliberazione 71/ 2017 della Corte dei Conti Lombardia laddove recita “la Sezione ritiene di non poter enucleare, ai fini della determinazione del parametro quantitativo “spesa del personale cessato” sul quale calcolare il risparmio di spesa percentuale richiesto al fine di consentire all’ente locale di assumere personale, così come previsto nelle disposizioni succedutesi nel tempo e richiamate nel precedente punto 3, un sottoinsieme di spese del personale cessato da escludere dal parametro di riferimento. La percentuale in esame è calcolata, pertanto, facendo riferimento alla nozione di spesa del personale nel suo complesso, potendola riferire, per quanto rileva nel caso di specie, alla nozione di retribuzione lorda individuata ai fini dell’applicazione del citato comma 557”;*
- *deliberazione n. 172/2016 della Corte dei Conti per il Molise recita “Ne consegue che, per il 2016, il totale della capacità assunzionale è dato dalla somma tra una quota di competenza (il 2016 si calcola sulla base dei cessati del 2015) e una quota a residuo del triennio precedente dinamico, come stabilito dalla Sezione delle Autonomie n.28/2015, quest’ultima nell’esercizio attuale è pari a quanto non speso dei budget negli anni 2013-2014-2015 calcolato sulle rispettive cessazioni degli anni 2012-2013-2014.”*

Rilevato che l’art. 33, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

- *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle “unioni dei comuni” ai sensi dell’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando*

presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, in deroga al limite derivante dall'art. 1, comma 557-quater, L. n. 296/2006;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 557-quater, L. n. 296/2006;

Richiamate altresì le precedenti deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale in merito al fabbisogno di personale per gli anni 2020/2022 e per il triennio 2021/2023;

Dato atto che i resti assunzionali del quinquennio 2014-2019 (comprensivi di oneri a carico del datore di lavoro) ammontano ad € **172.654,15** (importo ricalcolato e comprensivo di oneri), poiché nel 2020 (da gennaio a marzo) vi sono state ulteriori cessazioni dei contratti in essere per complessivi euro **63.672,61**, la capacità assunzionale ante DM 17.03.2020 è pari ad € **236.326,76**;

Ricordato inoltre che nel corso del 2020 si è proceduto all'assunzione di n. 2 istruttori Cat. C tecnico a seguito di turn-over relative a procedure attivate ad inizio anno 2019, per complessivi euro **61.574,81**;

Richiamato il D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del DL 34/2019 e dato atto che la situazione dell'Ente, in base alle risultanze in merito alla spesa del personale, alle entrate correnti e al Fondo Crediti dubbia esigibilità come risultanti dai rendiconti della spesa 2018, 2019, 2020 e bilancio di previsione, assestato, con riferimento alla parte corrente 2020 è la seguente:

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI	21,48%
VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO	27,00%

Preso atto che il Comune si colloca al di sotto dei valori della soglia della Tabella 1 di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del D.L. 34/2019;

Considerato che il Comune può, alla luce anche del D.M. del 21 Ottobre 2021 (che specifica che "ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa."), e in base all'art. 5, comma 1, del D.M. incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa per i seguenti importi:

	2021	2022	2023	2024
% DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 2 DM	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (AL DI FUORI DELLA MEDIA DI SPESA 2011-2013)	481.220,42 €	571.449,25 €	631.601,81 €	661.678,08 €
IL DATO INDICA LA SPESA DI PERSONALE "dell'ultimo rendiconto approvato" A CUI È SOMMATA IL VALORE DI INCREMENTO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI DEFINITA DAL DM. ATTENZIONE LE MAGGIORI ASSUNZIONI SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DEL VALORE MASSIMO DELLA SOGLIA DELLA TABELLA 1 DM. NEI CALCOLI QUI A FIANCO LA SIMULAZIONE VIENE FATTA SUI VALORI DELLA SPESA DI PERSONALE DELL'ULTIMO CONSUNTIVO E DELLA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI DEGLI ULTIMI 3 RENDICONTI APPROVATI AL MOMENTO, MENTRE NEL DECRETO SARANNO DA CALCOLARE "A SCORRIMENTO".	3.135.590,41 €	3.225.819,24 €	3.285.971,80 €	3.316.048,07 €
E' POSSIBILE UTILIZZARE TUTTA LA SPESA INDICATA IN RIGA 85 SENZA SFORARE LA SOGLIA DI TABELLA 1 ?	SI	SI	SI	SI
IN CASO LA RISPOSTA sia "NO" ALLA RIGA 87, QUALE È LA SPESA MASSIMA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI AL FINE DI NON SFORARE LA % INDICATA IN TABELLA 1 DM. SPESA MASSIMA CONSENTITA PER NUOVE ASSUNZIONI	/	/	/	/

Preso atto che l'organigramma risulta essere al 01/02/2022 il seguente:

CAT. Giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	N. posti coperti
D3	Funzionario	6
TOTALE D3		6
D1	Istruttore direttivo	17
TOTALE D1		17
C	Agente PL, Istruttore	36
TOTALE C		36
B3	Collaboratore professionale/Operatore specializzato	5
TOTALE B3		5
B1	Operatore	3
TOTALE B1		3
A	Ausiliario	
TOTALE A		0
TOTALE COMPLESSIVO		67

Dato atto che non sussiste, al momento, in servizio presso l'Ente personale in soprannumero rispetto al complesso dei posti previsti nella dotazione organica dell'Ente e non risultano, sentiti i Responsabili di Servizio in merito a rilevazioni di eventuali eccedenze o segnalazioni di personale in esubero in relazione a sopravvenute modificazioni dell'organizzazione del lavoro e delle competenze assegnate alla struttura cui ciascun Responsabile è preposto;

Preso atto che la dotazione del solo personale attualmente in servizio al lordo degli inquadramenti esistenti al momento dell'assunzione in ruolo (**Allegato B**) comporta una spesa pari ad **2.824.061,07 €** di cui **2.366.315,80 €**, soggetti al limite 2011-2013, che risulta contenuta nei limiti di spesa del triennio 2011/13 pari a € **3.282.085,28**;

Calcolate le capacità assunzionali a tempo indeterminato, secondo la normativa vigente, per il 2022 in € **571.449,25**, come da **Allegato A**;

Richiamato il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, che fissa un tetto alle cosiddette assunzioni flessibili, pari a **116.438,26 €**;

Preso atto che questo ente ha rispettato l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso atto della necessità di approvare il piano del fabbisogno del personale prevedendo il seguente piano assunzionale per il periodo 2022/2024:

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2022	<p align="center">2 Istruttori Direttivi Cat D (Affari Generali) per sostituzione personale</p>	Assunzioni con utilizzo graduatoria propria o di altro Ente o bando di concorso o mobilità tra enti e previo espletamento della procedura di mobilità obbligatoria prevista dalla Legge vigente.	<p>Il costo complessivo delle assunzioni da effettuare, comprensivo delle assunzioni già effettuate nel 2021, è pari a regime a € al netto di IRAP a 386.796,79 €</p> <p>Per il solo anno 2022 il costo complessivo, al netto di IRAP, è pari a 315.744,01 € (non soggetti a limiti 2011/2013 ai sensi art. 7 comma 1 DM)</p>
	<p align="center">2 Istruttori amministrativi Cat C (Area Personale) per sostituzione personale</p>		
	<p align="center">2 Istruttori amministrativi Cat C (Area Finanziaria) per sostituzione personale</p>		
	<p align="center">1 Istruttore amministrativo Cat C (Area Comunicazione)</p>		
	<p align="center">1 Istruttore Direttivo Cat D (Area Finanziaria) per sostituzione personale</p>		
	<p align="center">1 Istruttore Direttivo Cat D (Area Tecnica) per sostituzione personale</p>		
2023/2024		Non si rilevano collocamenti a riposo e non si prevede al momento alcuna procedura assunzionale nel corso degli anni 2023 e 2024	

ANNO	FABBISOGNO	MODALITA' DI COPERTURA	COSTO PREVISTO
2022	<p>1 contratto di somministrazione, categoria C (6 MESI); 1 contratto a termine, profilo amministrativo, categoria C, (5 mesi); 1 contratto a termine, profilo tecnico, cat. C, (8 mesi); 1 contratto a termine categoria B1 (prorogato fino a scadenza per raggiungimento periodo massimo di contratto ai sensi della normativa vigente al momento della scadenza medesima)</p>	art. 1, comma 557, della legge 30/12/2004 n. 311 nel rispetto del limite 2009	€ 75.772,81

Rammentato che l'art. 7, comma 1, del D.M. del 17.3.2020 attuativo dell'art. 33 del D.L. 34/2019, prevede che "La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso atto della opportunità di procedere all'individuazione di un dipendente ex art 90 TUEL, part time 30 ore settimanali;

Elaborate le dotazioni organiche finanziarie composte dal personale in servizio al lordo degli inquadramenti esistenti al momento dell'assunzione in ruolo, dalle cessazioni che si verificheranno nel triennio e altresì dalle assunzioni a tempo indeterminato fuori dal limite ai sensi del DM succitato che comporteranno:

- nel 2022 (**Allegato C**) una spesa pari ad **2.960.343,20** € di cui **2.420.323,42** € soggetta al limite 2011-2013, comprensivo di assunzioni effettuate in corso d'anno a tempo indeterminato e determinato. La spesa risulta contenuta nei limiti di spesa del triennio 2011/13 pari a € **3.282.085,28**;
- nel 2023 (**Allegato D**) una spesa pari ad **2.913.911,17** € di cui **2.307.474,68** € soggetta al limite 2011-2013, comprensivo di assunzioni effettuate in corso d'anno a tempo indeterminato e determinato. La spesa risulta contenuta nei limiti di spesa del triennio 2011/13 pari a € **3.282.085,28**;
- nel 2024 (**Allegato E**) una spesa pari ad **2.913.911,17** € di cui **2.307.474,68** € soggetta al limite 2011-2013, comprensivo di assunzioni effettuate in corso d'anno a tempo indeterminato e determinato. La spesa risulta contenuta nei limiti di spesa del triennio 2011/13 pari a € **3.282.085,28**;

Definiti pertanto gli spazi finanziari disponibili sia per il personale a tempo indeterminato che determinato o flessibile verificando il rispetto del valore limite stanziato nel bilancio di previsione e quello dei vincoli finanziari rispetto alla spesa media sostenuta nel triennio 2011/2013;

Accertato che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziato nel bilancio di previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024;

Considerato che la presente programmazione del personale costituisce integrazione del documento unico di programmazione;

Visto il parere dell'Organo di revisione contabile contenuto che ha certificato la compatibilità delle spese di personale con i vincoli di bilancio e di finanza pubblica e sulla coerenza con le linee guida del Ministero della Funzione Pubblica dell'8 maggio 2018 reso in data 16.02.2022 prot. n. 4208;

Accertato come l'attuale fabbisogno di personale trovi favorevole attuazione, ricorrendo il rispetto delle seguenti condizioni:

- vincoli disposti dall'art. 3, comma 5, del D.L. 90/2014, e s.m.i.;
- vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;
- vincoli di finanza pubblica previsti dall'art. 1 della Legge 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) ovvero rispetto dei vincoli del pareggio di Bilancio;
- tempi di pagamento previsti dall'art. 41, comma, 2 D.L. 66/2014, ovvero inferiori ai 60 giorni nell'anno 2016;
- adozione del Piano della Performance di cui all'art. 10, comma 5, del D.lgs. 27.10.2009, n. 150, (ora organicamente unificato nel PEG con l'art. 169 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267);
- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità 2018/2020 (art. 48, comma 1, del D.lgs. 198/2006) con delibera richiamata ai punti precedenti;
- aver effettuato la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, nonché la programmazione triennale del fabbisogno di personale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 (art. 6, comma 6, del D.lgs. 165/2001);
- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1, art. 16, della L. n. 183;
- che la spesa di personale prevista per l'anno 2020, già in fase di predisposizione del Bilancio pluriennale 2020/2022, è contenuta nel limite della spesa media del triennio e, pertanto, rispettosa della disposizione del nuovo art. 1, comma 557 quater, della L. 296/2006 e smi;

Preso atto che ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali per il visto di regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare per le motivazioni indicate in premessa, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2022/2024, così come sopra richiamato;
2. di aggiornare l'organigramma, definito a seguito di approfondita verifica da parte dei responsabili di settore, approvandolo come di seguito:

CAT. Giuridica	PROFILO PROFESSIONALE	N. posti previsti	N. posti vacanti	N. posti coperti
D3	Funzionario	6	0	6
TOTALE D3		6	0	6
D1	Istruttore direttivo	21	4	17
TOTALE D1		21	4	17
C	Agente di Polizia Locale, Istruttore	41	5	36
TOTALE C		41	5	36
B3	Collaboratore professionale Operatore specializzato	5	0	5
TOTALE B3		5	0	5
B1	Operatore	3	0	3
TOTALE B1		3	0	3
A	Ausiliario			
TOTALE A		0	0	0
TOTALE COMPLESSIVO		76	9	67

3. di autorizzare per il triennio in esame le assunzioni a tempo indeterminato dei dipendenti in premessa nel rispetto del limite di spesa definito dal D.M. succitato utilizzando, per la base di calcolo, il triennio 2018/2020;
4. di autorizzare per il triennio in esame l'assunzione di un dipendente ex art. 90 TUEL, indicato in premessa, nel rispetto del limite di spesa complessiva derivante sia dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, sia del DM 34/2019;
5. di autorizzare per il triennio in esame le assunzioni a tempo determinato indicate in premessa ed altresì eventuali altre assunzioni a tempo determinato, o con contratto di somministrazione, che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010, convertito in Legge 122/2010 e s.m.i., e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile ed altresì dei limiti di spesa complessiva derivanti sia dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, sia del D.M. 34/2019;
6. di precisare che la programmazione triennale, fatto eccezione quanto previsto al paragrafo precedente, potrà essere rivista in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione a modifiche delle norme in materia di facoltà assunzionali e di spesa;
7. di dare atto che il piano triennale del fabbisogno del personale è coerente con:

- il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della Legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557, e seguenti della Legge n. 296/2006 s.m.i e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;
8. di dare atto che la presente deliberazione risulta essere parte integrante degli atti di programmazione e della Sezione del DUP ad essi dedicata;
 9. di dare atto inoltre che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei relativi capitoli destinati alla spesa di personale iscritti nel bilancio di previsione per il triennio 2022/2024;
 10. di informare della presente programmazione, le rappresentanze sindacali, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L.;
 11. di demandare al Responsabile del Servizio affari generali e Finanziario, ciascuno per quanto di competenza, per gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
 12. di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale, nonché di trasmissione al sistema di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 165 del 2001 entro trenta giorni dalla adozione;
 13. di dichiarare la deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito all'adozione degli atti necessari e conseguenti alle procedure di reclutamento programmate.



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 del 16/02/2022

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022/2024 -
RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE E DELLE SITUAZIONI DI SOPRA NUMERARIETA'**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mirella CERINI

IL SEGRETARIO GENERALE

Domenico D'ONOFRIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022/2024 - RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE E DELLE SITUAZIONI DI SOPRA NUMERARIETA'

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 16.02.2022

IL RESPONSABILE

Francesco NICASTRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 16.02.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 del 16/02/2022

OGGETTO:

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022/2024 - RICOGNIZIONE DELLE ECCELENZE E DELLE SITUAZIONI DI SOPRA NUMERARIETA'

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Responsabile Settore, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, domenica 6 marzo 2022

IL RESPONSABILE SETTORE

Francesco NICASTRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CALCOLI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO DPCM del 17.3.2020 pubblicato in GU in data 27.4.2020

Istruzioni: inserire i valori o seguire le istruzioni delle righe evidenziate in ROSA riportate qui sotto

INSERIRE UNA "X" NELLA TABELLA RIPORTATA DA RIGA 91 IN BASE ALLE DIMENSIONI DEMOGRAFICHE DELL'ENTE

INSERIRE Spesa di personale al netto IRAP - ultimo rendiconto di gestione approvato (al netto spese segretario quota parte presso comune convenzionato ai sensi DM 21/10/2020, 46392) **2.654.369,99 €**

INSERIRE Entrate correnti: accertamenti di competenza relative all'ultimo rendiconto approvato (al netto entrate per convenzione segreteria ai sensi DM 21/10/2020: 49505 € da Sesto Calende per segretario) 2020 **13.332.316,38 €**

INSERIRE Entrate correnti: accertamenti di competenza relative al penultimo rendiconto approvato (al netto entrate per convenzione segreteria ai sensi DM 21/10/2020= 0, non riscosse da Olgiate) 2019 **13.147.754,13 €**

INSERIRE Entrate correnti: accertamenti di competenza relative al terzultimo rendiconto approvato (convenzione no capofila) 2018 **12.205.262,99 €**

MEDIA ARITMETICA DEGLI ACCERTAMENTI DI COMPETENZA DELLE ENTRATE CORRENTI DELL'ULTIMO TRIENNIO **12.895.111,17 €**

INSERIRE fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualita' considerata (v. nota di dettaglio) **536.058,84 €**

MEDIA ARITMETICA DELLE ENTRATE CORRENTI DEL TRIENNIO AL NETTO DEL FCDE **12.359.052,33 €**

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI **21,48%**

VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO **27,00%**

INCREMENTO TEORICO DELLA SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO **3.336.944,13 €**

COMUNE AL DI SOTTO DELLA SOGLIA TABELLA 1 DM **SI**

INSERIRE Spesa di personale al netto IRAP - rilevata nel Rendiconto ANNO 2018 (al netto spese segretario quota parte presso comune convenzionato ai sensi DM 21/10/2020) **3.007.627,65**

	2021	2022	2023	2024
% DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 2 DM	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
INCREMENTO EFFETTIVO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (AL DI FUORI DELLA MEDIA DI SPESA 2011-2013)	481.220,42 €	571.449,25 €	631.601,81 €	661.678,08 €
IL DATO INDICA LA SPESA DI PERSONALE "dell'ultimo rendiconto approvato" A CUI È SOMMATA IL VALORE DI INCREMENTO DELLA SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI DEFINITA DAL DM. ATTENZIONE LE MAGGIORI ASSUNZIONI SONO CONSENTITE NEL RISPETTO DEL VALORE MASSIMO DELLA SOGLIA DELLA TABELLA 1 DM. NEI CALCOLI QUI A FIANCO LA SIMULAZIONE VIENE FATTA SUI VALORI DELLA SPESA DI PERSONALE DELL'ULTIMO CONSUNTIVO E DELLA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI DEGLI ULTIMI 3 RENDICONTI APPROVATI AL MOMENTO, MENTRE NEL DECRETO SARANNO DA CALCOLARE "A SCORRIMENTO".	3.135.590,41 €	3.225.819,24 €	3.285.971,80 €	3.316.048,07 €
E' POSSIBILE UTILIZZARE TUTTA LA SPESA INDICATA IN RIGA 85 SENZA SFORARE LA SOGLIA DI TABELLA 1 ?	SI	SI	SI	SI
IN CASO LA RISPOSTA SIA "NO" ALLA RIGA 87, QUALE È LA SPESA MASSIMA UTILIZZABILE PER ASSUNZIONI AL FINE DI NON SFORARE LA % INDICATA IN TABELLA 1 DM. SPESA MASSIMA CONSENTITA PER NUOVE ASSUNZIONI	/	/	/	/
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. nota di dettaglio) NB: Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.				

Valore soglia spese di personale			
abitanti	valore soglia	Comune (INSERIRE UNA "X" sulla soglia di abitanti dell'Ente AL 31.12.2019)	valore di riferimento
<1000	29,50%		
tra 1.000 e 1.999	28,60%		
tra 2.000 e 2.999	27,60%		
tra 3.000 e 4.999	27,20%		
tra 5.000 e 9.999	26,90%		
tra 10.000 e 59.999	27,00%	X	27,00%
tra 60.000 e 249.999	27,60%		
tra 250.000 e 1.499.999	28,80%		
oltre 1.500.000	25,30%		
% da applicare			27,00%

Spese per il personale		ALLEGATO B	
COMUNE DI CASTELLANZA (VA)			
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanzamenti 2022 (da previsione)
1	Totale intervento 1 - Personale	+	2.651.708,19 €
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		2.053.108,38 €
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		550.894,29 €
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo		23.965,36 €
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL		18.768,17 €
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro		
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)		
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)		0,00 €
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)		
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso (non contabilizzati perché partite di giro)		
Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)		4.972,00 €	
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+	
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+	
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. spese per collaborazioni occasionali, rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+	
5	Irap	+	170.402,67 €
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			2.822.110,87 €
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+	1.950,20 €
TOTALE SPESA DI PERSONALE			2.824.061,07 €
			2.653.658,39 €
COMPONENTI ESCLUSE:			Stanzamenti 2022 (da previsione)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata e per futuri aumenti contrattuali)	-	86.580,90
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)/spese rimborsate per segreteria convenzionata	-	44.095,45
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	26.907,27
10	Spese per formazione del personale	-	3.517,00
11	Rimborsi per missioni	-	1.455,00
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	564,70
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-	1.385,50
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-	
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-	
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	
18	Spese per incentivi al personale per Funzioni tecniche, ICI, condoni, avvocatura, IMU e TARI.	-	24.745,00
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	2.907,79
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	23.537,87
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-	7.359,38
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	1.219,92
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L.	-	
24	Somme per nuove assunzioni 2022 prevista in base al nuovo DM assunzioni dal 22 maggio 2020 (AL NETTO IRAP)	-	233.469,49
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			457.745,26 €
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			2.366.315,80 €
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013			3.282.085,28
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale ?			SI
SPESA PERSONALE FLESSIBILE ART. 9 COMMA 28 DL 78/2010			116.438,26
			SPESA 2022
			27.243,89 €

Spese per il personale		ALLEGATO C	
COMUNE DI CASTELLANZA (VA)			
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanzamenti 2022 (da previsione)
1	Totale intervento 1 - Personale	+	2.780.437,74 €
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		2.141.962,24 €
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		575.475,06 €
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo		23.965,36 €
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL		18.768,17 €
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro		
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)		
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)		15.294,91 €
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)		
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso (non contabilizzati perché partite di giro)		
Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)		4.972,00 €	
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+	
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+	
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. spese per collaborazioni occasionali, rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+	
5	Irap	+	177.955,25 €
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			2.958.393,00 €
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+	1.950,20 €
TOTALE SPESA DI PERSONALE			2.960.343,20 €
			2.782.387,94 €
COMPONENTI ESCLUSE:			Stanzamenti 2022 (da previsione)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata e per futuri aumenti contrattuali)	-	86.580,90
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)/spese rimborsate per segreteria convenzionata	-	44.095,45
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	26.907,27
10	Spese per formazione del personale	-	3.517,00
11	Rimborsi per missioni	-	1.455,00
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	564,70
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-	1.385,50
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-	
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-	
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	
18	Spese per incentivi al personale per Funzioni tecniche, ICI, condoni, avvocatura, IMU e TARI.	-	24.745,00
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	2.907,79
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	23.537,87
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-	7.359,38
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	1.219,92
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L.	-	
24	Somme per nuove assunzioni 2022 prevista in base al nuovo DM assunzioni dal 22 maggio 2020 (AL NETTO IRAP)	-	315.744,01
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			540.019,78 €
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			2.420.323,42 €
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013			3.282.085,28
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale ?			SI
SPESA PERSONALE FLESSIBILE ART. 9 COMMA 28 DL 78/2010			116.438,26
			SPESA 2022
			75.772,81 €

Spese per il personale		ALLEGATO D	
COMUNE DI CASTELLANZA (VA)			
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanzamenti 2023 (da previsione)
1	Totale intervento 1 - Personale	+	2.735.941,26 €
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		2.119.191,16 €
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		569.044,57 €
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo		23.965,36 €
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL		18.768,17 €
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro		
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)		
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)		0,00 €
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)		
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso (non contabilizzati perché partite di giro)		
Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)		4.972,00 €	
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+	
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+	
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. spese per collaborazioni occasionali, rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+	
5	Irap	+	176.019,71 €
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			2.911.960,97 €
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+	1.950,20 €
TOTALE SPESA DI PERSONALE			2.913.911,17 €
			2.737.891,46 €
COMPONENTI ESCLUSE:			Stanzamenti 2023 (da previsione)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata e per futuri aumenti contrattuali)	-	83.163,21
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)/spese rimborsate per segreteria convenzionata	-	44.095,45
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	26.907,27
10	Spese per formazione del personale	-	3.517,00
11	Rimborsi per missioni	-	1.455,00
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	564,70
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-	1.385,50
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-	
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-	
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	
18	Spese per incentivi al personale per Funzioni tecniche, ICI, condoni, avvocatura, IMU e TARI.	-	24.745,00
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	2.907,79
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	22.609,99
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-	7.068,87
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	1.219,92
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L.	-	
24	Somme per nuove assunzioni 2023 prevista in base al nuovo DM assunzioni dal 22 maggio 2020 (AL NETTO IRAP)	-	386.796,79
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			606.436,48 €
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			2.307.474,68 €
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013			3.282.085,28
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale ?			SI
SPESA PERSONALE FLESSIBILE ART. 9 COMMA 28 DL 78/2010			116.438,26

Spese per il personale		ALLEGATO E	
COMUNE DI CASTELLANZA (VA)			
COMPONENTI CONSIDERATE PER LA DETERMINAZIONE DEL TETTO DI SPESA:			Stanzamenti 2024 (da previsione)
1	Totale intervento 1 - Personale	+	2.735.941,26 €
di cui:	Retribuzioni lorde (trattamento fisso e accessorio) corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato		2.119.191,16 €
	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		569.044,57 €
	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (se contabilizzati nell'interv. 1) e spese per equo indennizzo		23.965,36 €
	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli artt. 13 e 14 del CCNL 22/01/2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		
	Spese per incarichi ex artt. 90 e 110, commi 1 e 2 del TUEL		18.768,17 €
	Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro		
	Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente (compresi i consorzi, le comunità montane e le unioni di comuni)		
	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate nell'interv. 1)		0,00 €
	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati nell'interv. 1)		
	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali in corso (non contabilizzati perché partite di giro)		
Altre spese contabilizzate nell'intervento 1 (ad es. rimborsi per missioni, spese di formazione, ecc.)		4.972,00 €	
2	Spese per collaborazioni coordinate e continuative, altre forme di lavoro flessibile (es. interinali, tirocini, ecc.), con convenzioni, LSU, buoni lavoro art. 70 D.Lgs. 276/2003 (se contabilizzate in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 3)	+	
3	Rimborsi pagati per personale comandato da altre amministrazioni (se contabilizzati in un intervento diverso dall'1, come ad es. nell'interv. 5)	+	
4	Altre spese contabilizzate in interventi diversi dall'intervento 1 (ad es. spese per collaborazioni occasionali, rimborsi per missioni, spese di formazione, buoni pasto, ecc.)	+	
5	Irap	+	176.019,71 €
TOTALE PARZIALE (COMPONENTI SPESA PERSONALE CONTABILIZZATE NELLE SPESE CORRENTI)			2.911.960,97 €
6	Altre spese non contabilizzate nelle spese correnti (ad es. spese elettorali rimborsate dallo Stato o da altri Enti pubblici, spese per censimento ISTAT, se contabilizzate a "partite di giro", ecc.)	+	1.950,20 €
TOTALE SPESA DI PERSONALE			2.913.911,17 €
			2.737.891,46 €
COMPONENTI ESCLUSE:			Stanzamenti 2024 (da previsione)
7	Spese derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi (compresi aumenti delle risorse stabili del fondo per la contrattazione decentrata e per futuri aumenti contrattuali)	-	83.163,21
8	Costo personale comandato ad altre amministrazioni (e da queste rimborsato)/spese rimborsate per segreteria convenzionata	-	44.095,45
9	Spese per assunzione di lavoratori categorie protette (per la quota d'obbligo)	-	26.907,27
10	Spese per formazione del personale	-	3.517,00
11	Rimborsi per missioni	-	1.455,00
12	Spese personale il cui costo sia a carico di finanziamenti comunitari o privati	-	
13	Spese per straordinari ed altri oneri di personale rimborsati dallo Stato (dalla Regione o dalla Provincia) per attività elettorale	-	564,70
14	Spese di personale per l'esecuzione delle operazioni censuarie degli enti individuati nel Piano generale di censimento nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (D.L. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7)	-	1.385,50
15	Spese per personale trasferito dalle Regioni o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate	-	
16	Spese per assunzioni stagionali a progetto finalizzate al miglioramento della circolazione stradale e finanziate con i proventi delle violazioni al codice della strada (Circolare Ministero dell'Interno n. FL 05/2007 dell' 8 marzo 2007)	-	
17	Spese per assunzioni in deroga ai sensi dell'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007 (effettuate prima del 31/05/2010)	-	
18	Spese per incentivi al personale per Funzioni tecniche, ICI, condoni, avvocatura, IMU e TARI.	-	24.745,00
19	Diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale	-	2.907,79
20	Oneri riflessi relativi alle spese di cui ai punti precedenti	-	22.609,99
21	Irap relativo alle spese di cui ai punti precedenti (non 8 perché versato direttamente dall'ente cui il personale è stato comandato e 9 perché le spese per le categorie protette non sono soggette a IRAP)	-	7.068,87
22	Oneri a carico del datore di lavoro per adesione al Fondo Perseo da parte dei dipendenti (delibera Corte dei conti Piemonte n. 380/2013)	-	1.219,92
23	Per gli Enti con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti: spese di personale stagionale assunto con contratto a tempo determinato, necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti (art. 11, comma 4-quater, D.L.	-	
24	Somme per nuove assunzioni 2024 prevista in base al nuovo DM assunzioni dal 22 maggio 2020 (AL NETTO IRAP)	-	386.796,79
TOTALE COMPONENTI ESCLUSE			606.436,48 €
COMPONENTI ASSOGGETTATE AL LIMITE DI SPESA			2.307.474,68 €
MEDIA DEL TRIENNIO 2011-2012-2013			3.282.085,28
L'ente rispetta il vincolo relativo al contenimento della spesa di personale ?			SI
SPESA PERSONALE FLESSIBILE ART. 9 COMMA 28 DL 78/2010			116.438,26

Comune di Castellanza (VA)

Parere del Revisore su "PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022/2024. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE E DELLE SITUAZIONI DI SOPRA NUMERARIETA"

Il sottoscritto, Roberto Morandi, Revisore dei Conti,

- vista la proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto "PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE – TRIENNIO 2022/2024. RICOGNIZIONE DELLE ECCEDENZE E DELLE SITUAZIONI DI SOPRA NUMERARIETA";
- vista la compatibilità della proposta con la normativa sulle limitazioni di assunzioni del personale e sul contenimento della spesa per personale nei Comuni (in particolare il vincolo del contenimento della spesa di personale nel limite della media di spesa del triennio 2011-2013 di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006 e, per le assunzioni flessibili, il limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010);
- visto che le previsioni sono compatibili con l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 in quanto non si registrano situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;

tutto ciò premesso

esprime parere favorevole all'adozione della delibera in questione.

Bergamo, 14 febbraio 2022

Il Revisore dei Conti

F.to Dott. Roberto Morandi